

COMUNE DI ESCOLCA
Provincia di Cagliari

**DISCIPLINARE PER LA COPERTURA ASSICURATIVA
DEL RISCHIO DI FURTO E RAPINA**

**DISCIPLINARE
ASSICURAZIONE
FURTO RAPINA**

CONTRAENTE:

Comune di Escolca
Sede: Via Dante, 2 – 08030 ESCOLCA
C.F: 00814010914

RISCHIO ASSICURATO:

FURTO E RAPINA DEI BENI MOBILI

DURATA CONTRATTUALE: Anni 4

**DECORRENZA DALLE ORE 24.00 DEL 01/12/2016 SCADENZA ALLE ORE
24.00 DEL 30/11/2020**

senza tacito rinnovo e senza obbligo di disdetta

RATEIZZAZIONE: Annuale

PREMIO A BASE D'ASTA € 582,00

AVVERTENZE

Le informazioni contenute all'interno del presente documento sono di carattere riservato. Pertanto, anche ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 30-06-2003 n° 196 né l'intero documento, né un eventuale condensato dello stesso potranno, in alcun caso, essere riprodotti e/o consegnati a terzi, in particolare a qualsivoglia organizzazione del settore assicurativo e/o di brokeraggio, senza il nostro preventivo consenso.

SEZIONE 1	DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
------------------	---

Art. 1	Definizioni
Art. 2	Attività e caratteristiche del rischio

SEZIONE 2	NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
------------------	--

Art. 1	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art. 2	Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art. 3	Durata del contratto
Art. 4	Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art. 5	Recesso a seguito del sinistro
Art. 6	Modifiche dell'assicurazione
Art. 7	Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Art. 8	Oneri fiscali
Art. 9	Foro competente
Art. 10	Interpretazione del contratto
Art. 11	Ispezione delle cose assicurate
Art. 12	Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Art. 13	Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
Art. 14	Coassicurazione e delega
Art. 15	Clausola Broker
Art. 16	Rinvio alle norme di legge

SEZIONE 3	RISCHI COPERTI
------------------	-----------------------

Art. 1	Rischi coperti
Art. 2	Perdita di valori negli stabilimenti
Art. 3	Danni durante i trasporti dei valori
Art. 3b	Modalità dei trasporti
Art. 4	Contraffazione di valuta
Art. 5	Danni agli stabilimenti ed al loro contenuto

SEZIONE 4	ESCLUSIONI
------------------	-------------------

Art. 1	Esclusioni
--------	------------

SEZIONE 5	GESTIONE DEI SINISTRI
------------------	------------------------------

Art. 1	Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
Art. 2	Esagerazione dolosa del danno
Art. 3	Conservazione delle tracce del sinistro e giustificazione della preesistenza
Art. 4	Nomina dei periti liquidatori
Art. 5	Mandato dei periti liquidatori
Art. 6	Determinazione dell'ammontare del danno
Art. 7	Effetto cambiari
Art. 8	Massimo indennizzo
Art. 9	Franchigia e scoperto
Art. 10	Pagamento dell'indennizzo
Art. 11	Recuperi
Art. 12	Diritto di surrogazione

SEZIONE 6	SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI
------------------	---

Art. 1	Somme assicurate
Art. 2	Franchigie e scoperti

Art.1- Definizioni

Assicurazione :	Il contratto di assicurazione
Polizza :	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente :	[I soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.]
Assicurato :	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione, e più precisamente il Contraente inteso come Ente unitario senza distinguere fra organismi interni o collegati quali, ad esempio, associazioni, commissioni, comitati e simili, purché composti da dipendenti o amministratori dello stesso.
Società :	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Broker :	La WAI BROKER SRL quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Premio :	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio :	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro :	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo :	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia :	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto :	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Massimale per sinistro :	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo :	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Dipendenti :	Le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato anche se soltanto in via temporanea. Sono parificati a dipendenti: - i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione; - i dipendenti di imprese Terze, addetti alla pulizia dei locali e quelli addetti alla manutenzione dei fabbricati e dei relativi impianti, che prestano servizi per l'Assicurato anche in via temporanea;
Stabilimenti :	Tutti gli immobili dove sono ubicati i beni dell'Assicurato, anche occasionalmente, o presso Terzi, attraverso i quali l'Assicurato esercita la propria attività, compresa quella afferente fini sociali, culturali ed educativi, o comunque, ove abbia un interesse assicurabile. S'intendono parificati agli stabilimenti le aree recintate di pertinenza degli stessi nonché i veicoli, sia di proprietà che in uso al Contraente, sui quali siano posti i beni assicurati indipendentemente dal luogo in cui gli stessi si trovino.
Contenuto, Arredamento, attrezzature e merci :	Il complesso mobiliare per l'arredamento dei locali, mezzi di custodia dei valori, cancelleria, registri, archivi, quadri ed oggetti d'arte, raccolte e collezioni in genere, materiale ed attrezzature a carattere scientifico nonché tutti gli impianti, le attrezzature, apparecchiature elettroniche e macchine impiegate per l'attività dell'Assicurato, ivi compresi gli impianti di prevenzione incendio, furti e rapina, i pezzi di ricambio, i componenti, le scorte alimentari e tutti i materiali relativi all'attività dell'Assicurato, anche situati all'aperto, siano essi di proprietà, in uso o detenzione a qualsiasi titolo

ovvero per i quali l'Assicurato abbia comunque un interesse assicurabile, nonché gli effetti personali anche dei dipendenti, purché posti negli stabilimenti, e gli enti per cui esista separata assicurazione stipulata dall'Assicurato. Il materiale scientifico di proprietà o in uso al Contraente ed ai Suoi addetti s'intende coperto anche se ubicato presso terzi nonché durante i trasporti su veicoli al di fuori degli stabilimenti del Contraente.

- Valori :** Denaro (ad esempio valuta italiana ed estera in banconote e/o moneta), certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute di deposito, carte di credito o di debito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, raccolte numismatiche, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni, di denaro, negoziabili o non, o di altri beni immobili o mobili od interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di Terzi e del quale l'Assicurato stesso sia in possesso.
- Furto :** Il reato così come definito dall'art. 624 del Codice Penale.
- Rapina :** Il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione degli enti assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.
- Estorsione :** Il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare gli enti assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone, purché si concluda all'interno dei locali.

Art.2 - Attività e caratteristiche del rischio

Si intende assicurato l'esercizio dell'Amministrazione comunale con l'espletamento di tutte le attività e servizi previsti dalla Legge, dal regolamento e/o statuto, da atti e delibere degli Organi del Contraente, svolti direttamente oppure tramite terzi ovvero tramite partecipazione ad Enti, Società, Consorzi o Associazioni.

S'intende incluso l'esercizio per conto, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopra menzionate.

Qualora l'Assicurato, durante la validità della presente polizza, apra uno stabilimento supplementare, il contenuto di tale stabilimento sarà automaticamente garantito a far tempo dalla data di insediamento.

Non sarà necessario dare comunicazione alla Società, durante il tempo dell'assicurazione, dell'aumento del numero degli stabilimenti o di quello dei dipendenti distaccati negli stabilimenti già assicurati, né sarà necessario corrispondere alcun supplemento di premio al momento, salvo conguaglio a fine anno assicurativo.

SEZIONE 2	NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
------------------	--

Art.1- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza, così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito in precedenza quanto oggetto della presente polizza di assicurazione.

Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art.3 - Durata del contratto

L'assicurazione decorre dalle ore 24/00 del giorno 01/12/2016 e termina alle ore 24/00 del giorno 30/11/2020, tuttavia alle parti è concessa la facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi quattro mesi prima della suddetta scadenza.

Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 120 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 120° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art.5 - Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dello stesso, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi con lettera raccomandata.

In caso di recesso della Società, la società stessa, rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte.

Art.6 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art.7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 8 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.9 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art.10 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.11 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art.12 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome e nell'interesse di chi spetta, purché, in quest'ultimo caso, il titolare dell'interesse o suoi dipendenti od altre persone che agiscono, in qualsiasi forma, nel suo interesse o per suo conto non siano responsabili del sinistro.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall'Assicurato e dalla Società. Spetta in particolare alla Società compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il titolare dell'interesse assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art.13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati;
- c) sinistri liquidati;
- d) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art.14 - Coassicurazione e delega (opzionale)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla WAI BROKER e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla WAI BROKER. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici .

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposita tabella della Sezione 6 alla presente Polizza.

Art.15 - Clausola Broker

Si fa presente che il COMUNE DI ESCOLCA ha affidato in esclusiva alla WAI BROKER SRL, con sede in via dei 8 Marzo, 1908 n. 12 , – 09028 Sestu , la consulenza ed assistenza precontrattuale e la gestione dell'intero portafoglio assicurativo. Allo stesso Broker dovranno essere fatte per iscritto tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato/Contraente è tenuto.

Pertanto la Compagnia aggiudicataria dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker, s'intenderà come fatta, a tutti gli effetti, alla Compagnia. Così come avranno lo stesso valore tutte le comunicazioni fatte, in nome e per conto dell'Assicurato/Contraente, dal Broker alla Compagnia.

Alla WAI BROKER dovranno essere corrisposti i premi di assicurazione affinché provveda al pagamento degli stessi alla/e Compagnia/e aggiudicataria/e.

Si dà espressamente atto, pertanto, a titolo meramente esemplificativo, che:

- ai fini dell'art. 1901 del c.c., il pagamento dei premi effettuato dall'ente contraente al Broker s'intenderà come ricevuto dalla Compagnia;
- le comunicazioni inviate dall'Ente contraente e ricevute dal Broker s'intendono come ricevute dalla Compagnia, anche ai fini dell'art. 1913 del c.c..

Nel caso di rapporti con più compagnie in coassicurazione, il rapporto verrà tenuto esclusivamente con la Compagnia delegataria alla quale spetta l'integrale esecuzione dei contratti di assicurazione senza eccezioni o limitazioni di sorta opponibili alla medesima e/o dalle altre imprese in coassicurazione.

La misura del compenso provvisionale al Broker è da determinarsi secondo gli usi di piazza (art. 1657 c.c.), a carico della Compagnia aggiudicataria, dato dalla percentuale corrispondente a quella stabilita nella lettera di collaborazione secondo la L. 221/2012 (art.22 comma 10) oppure, ove mancante, onde poter garantire la "par condicio", verrà corrisposta, a titolo indicativo, la provvigione del 3,5% dei premi lordi aggiudicati.

Dette provvigioni non dovranno rappresentare un maggior costo per l'Amministrazione e dovranno essere intese, esclusivamente, come il normale caricamento di costo della compagnia e rappresenta una parte dell'aliquota provvigionale dovuta dalle Compagnie alla propria rete di vendita,

costituendo una parte della provvigione che va all'agente della compagnia di assicurazione senza che esso incida come onere aggiuntivo per il cliente. Pertanto la Compagnia/e dichiarano che tale compenso non costituirà assolutamente un aumento del premio assicurativo a carico dell'Assicurato. In tal senso la consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti (C.C. Lombardia n. 1536-2004; C.C. prima sezione centrale di appello di Roma n. 179-2008; C.C. Emilia Romagna n. 319-2011; C.C. Sicilia n. 439-2013).

L'Impresa aggiudicataria si impegna a consegnare presso gli uffici del Broker i documenti contrattuali per la verifica ed il perfezionamento.

Art.16 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Gli Assicuratori e la Wai Broker Srl si impegnano a rispettare le disposizioni normative previste dall'art. 3 della 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il pagamento delle somme (premi e franchigie) effettuato dall'Ente agli Assicuratori e alla Wai Broker Srl, oltreché l'impiego delle somme stesse, verrà effettuato in conformità con quanto stabilito dalla già citata Legge n. 136 del 13.08.2010 inerente la tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato rispetto delle norme previste dalla predetta Legge, da parte della Società e del Broker, costituisce causa di risoluzione del contratto ex art. 3, c. 9-bis.

SEZIONE 3

RISCHI COPERTI

Art. 1 – Rischi coperti

La Società alle condizioni tutte della presente polizza, assicura l'indennizzo dei danni materiali e diretti che l'Assicurato potrà subire o scoprire di avere subito in conseguenza degli eventi previsti nei seguenti articoli della presente sezione 3, e più precisamente:

Articolo 2: Perdita dei valori negli stabilimenti

Articolo 3: Danni durante il trasporto valori

Articolo 4: Contraffazione di valuta

Articolo 5: Danni agli stabilimenti ed al loro contenuto

Per tutti gli eventi previsti dagli articoli della presente sezione le somme complessivamente assicurate sono quelle indicate nelle apposite schede della Sezione 6 della presente polizza con le eventuali limitazioni ivi espresse.

La presente assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 2 – Furto e rapina dei valori posti in cassaforte.

Ai fini della garanzia furto i valori possono essere ovunque posti e/o custoditi all'interno di cassetti chiusi a chiave fino alla concorrenza di **euro 2.000,00** per sinistro e per annualità assicurativa; al di sopra di tale cifra i valori devono essere esclusivamente in cassaforte.

Art. 3 – Danni durante il trasporto dei valori

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a distruzione, danneggiamento, estorsione, sottrazione, furto perpetrato anche con destrezza, scippo, rapina di valori, opere ed oggetti d'arte, ovunque durante il loro trasporto, anche all'interno degli stabilimenti dell'Assicurato, a condizione che gli stessi siano affidati a custodia di uno o più dipendenti dell'Assicurato che agiscono in qualità di portavalori e nell'espletamento delle loro funzioni, anche se il danno avvenga per colpa o dolo imputabile di questi ultimi.

La garanzia è operante anche quando i beni sopraelencati sono affidati ad Istituti specializzati nel trasporto dei valori, i cui dipendenti sono equiparati ai dipendenti dell'Assicurato.

In tal caso la presente polizza copre la parte di danno che eccede l'importo recuperato o ricevuto dall'Assicurato in base a:

- a) contratto dell'Assicurato con il suddetto trasportatore;
- b) assicurazione stipulata dal suddetto trasportatore a beneficio degli utenti del proprio servizio;
- c) qualsiasi altra assicurazione che sia in vigore in qualunque forma a favore degli utenti di detto.

Sono comunque esclusi dalla garanzia i beni sopraelencati affidati all'Amministrazione delle Poste.

Ai soli effetti del presente art. 3 e del seguente art. 3b sono parificati ai dipendenti, i componenti del Consiglio d'Amministrazione, i collaboratori, nonché, in qualità di accompagnatori, i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell'ordine, i Vigili Urbani e le Guardie Giurate di Istituti privati di Vigilanza.

La garanzia è estesa altresì alle perdite di valori a seguito di smarrimento o di misteriosa ed inspiegabile sparizione entro i limiti previsti per il presente articolo nell'apposita scheda della Sezione 6, col massimo però di **€ 300,00** (cinquecento) per sinistro e per anno. Per questa ulteriore estensione di garanzia nessuna franchigia sarà applicata in caso di sinistro.

Art.3b - Modalità dei trasporti

a) Il trasporto dei valori dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:

- fino a **€ 2.000,00** (duemila) da un dipendente con qualsiasi mezzo di locomozione o a piedi;
- oltre **€ 2.000,00** e fino a **€ 5.000,00** (cinquemila) da due dipendenti con qualsiasi mezzo di locomozione o a piedi.

b) Resta inteso che la mancata osservanza delle modalità di trasporto determinerà, in caso di sinistro, la riduzione dell'indennità entro il limite massimo previsto dalla polizza in relazione alle effettive modalità con cui il trasporto stesso è stato effettuato.

c) Al solo fine dell'individuazione delle modalità dei trasporti previste al precedente comma a) saranno considerati unicamente il denaro, la valuta italiana ed estera in banconote, le monete, i metalli preziosi e rari nonché preziosi ad uso industriale, le obbligazioni, le cartelle fondiarie, le cedole, i titoli al portatore, i francobolli, le raccolte numismatiche ed i valori bollati.

Art.4 - Contraffazione di valuta

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato delle perdite patrimoniali ad esso derivanti dall'accettazione in buona fede da parte dei suoi dipendenti di moneta falsa od alterata, purché la falsificazione o l'alterazione riguardino esclusivamente moneta nazionale avente corso legale.

Art.5 – Danni agli stabilimenti e al loro contenuto: oggetto dell'assicurazione.

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti derivati da furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, attinenti l'attività dichiarata, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante:
 - 1. rottura, scasso;

2. uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- b) diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Compagnia è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto dalla lettera a) 1).

Sono parificati ai danni da furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Mezzi di chiusura dei locali

- a) L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative serrature o dei congegni di chiusura.
- b) Resta espressamente convenuto fra le parti che, in caso di sinistro, se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quello indicato nel precedente punto a), ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, la Compagnia corrisponderà all'Assicurato l'85% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 15% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tener conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

A parziale deroga di quanto sopra detto si precisa che:

- possono esistere aperture dotate di mezzi di protezione o di chiusura non conformi a quanto stabilito dal punto a);
- deve intendersi abrogato il disposto di cui al punto b);

Nel caso in cui l'introduzione nei locali avvenga forzando i mezzi di protezione o di chiusura non conformi al disposto di cui al punto a), la Società corrisponderà all'Assicurato l'importo liquidato a termini di polizza sotto deduzione di uno scoperto del 15% e di un minimo non indennizzabile di € 250,00, restando tale scoperto e tale minimo a carico dell'Assicurato stesso.

L'assicurazione si intende estesa:

- alla Rapina avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali

stessi; la garanzia si intende estesa anche quando sia la persona minacciata a consegnare le cose.

- ai guasti cagionati dai ladri, alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, ed agli atti vandalici commessi in occasione di furto o rapina consumati o tentati. Le garanzie sono prestate a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza applicare sia la regola proporzionale di cui all'articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione, sia gli eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza, fino alla concorrenza di € 25.000,00.
- Furto con destrezza, intendendosi per tale il furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale speciale abilità può esercitarsi sia con agilità e sveltezza di mano su cose che siano addosso al derubato, sia con altrettanta agilità e scaltrezza su cose che siano lontane dalla sua persona, eludendo l'attenzione di lui presente e normalmente vigilante.

La presente estensione, limitata ad attrezzi, apparecchiature e merci, è operante fino alla concorrenza di € 5.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa, e si intende prestata alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia della garanzia, che l'evento sia constatato nella stessa giornata nel quale è avvenuto e venga denunciato entro 48 ore dal suo accadimento. In caso di sinistro si intenderà operante una franchigia di € 150,00.

Gli enti se posti all'aperto si intendono in copertura, purché posti all'interno di aree recintate, fino alla concorrenza di € 15.000,00 con scoperto 15%.

SEZIONE 4

ESCLUSIONI

Art.1- Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni e le perdite:

- A) cagionati in tutto o in parte da azioni od omissioni dolose di uno o più Amministratori dell'Assicurato a meno che essi non abbiano ricevuto uno specifico incarico di lavoro e compiano atti necessari per lo svolgimento di questo compito, o facciano parte di organi regolarmente eletti o stabiliti dal Comune per lo svolgimento di specifici incarichi per conto dell'Assicurato;
- B) cagionati in tutto o in parte da azioni od omissioni dolose di uno o più dipendenti dell'Assicurato incaricati della sorveglianza degli stabilimenti e delle cose assicurate a meno che tali danni rientrino nella garanzia di cui all'art. 3a della Sezione 3 - Danni durante il trasporto dei valori;
- C) verificatisi in occasione di uragani, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche, terremoti od altri sconvolgimenti della natura;
- D) verificatisi in occasione di guerra, anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta insurrezione, esercizio di potere usurpato, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di diritto o di fatto;
- E) che siano direttamente od indirettamente conseguenza di reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive, eccetto per quelli provocati da rilevatori di fumo ionizzanti, comunque tali effetti possano essere causati;
- F) che siano conseguenza diretta od indiretta di falsificazione od alterazione di telegrammi, telex, o cablogrammi;

- G) conseguenti agli ammanchi di denaro dovuti ad errori di cassieri. E' considerato errore l'ammanco che non ecceda la normale mancanza di cassa dell'ufficio dove tale evento si verifica.

Ai soli effetti dell'Art. 3 della Sezione 3 della presente polizza, sono esclusi dall'assicurazione i dipendenti aventi meno di 18 anni o più di 65 anni, ed in genere ogni persona che, per le menomate condizioni fisiche, sia inadatta al servizio di portavalori.

SEZIONE 5

GESTIONE DEI SINISTRI

Art.1- Obblighi in caso di sinistro

In caso di furto o di tentativo di furto o comunque di evento che possa configurarsi come sinistro contemplato dalla presente polizza l'Assicurato deve:

- a) darne avviso alla Società entro 15 giorni lavorativi da quando l'ufficio preposto del Comune ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché fare denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo;
- b) fornire alla Società, non appena possibile, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese - la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate. Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose assicurate avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quelle del danno, supera la somma assicurata ed anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicurato che dolosamente non adempie, in tutto o in parte, agli obblighi di cui sopra, perde il diritto all'indennizzo.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi di cui sopra, la Società ha diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

Art.2 - Esagerazione dolosa del danno

Qualsiasi denuncia di sinistro falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'ammontare del danno sia per ogni altra circostanza, comporterà la perdita del diritto all'indennizzo.

Art.3 - Conservazione delle tracce del sinistro e giustificazione della preesistenza

L'Assicurato deve conservare, fintanto che la Società lo richieda, i residuati, le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere per tale titolo, diritto ad indennità.

Egli deve dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del furto oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

Deve infine, a richiesta della Società, presentare tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità pubblica in relazione al sinistro.

Art.4 - Nomina dei periti liquidatori

La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le Parti, oppure, a richiesta di una di esse, deve effettuarsi mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con

apposito atto unico. I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro od anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano su quella del terzo, tali nomine vengono demandate, su iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Se una delle Parti lo richiede, il terzo Perito deve essere scelto fuori della provincia in cui è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo fa carico per metà all'Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennità spettantegli.

Art.5 - Mandato dei periti liquidatori

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 1 e 3 della presente sezione;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Tali risultati sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art.6 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, nè dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

Art.7 - Effetti cambiari

Per quanto riguarda gli effetti cambiari, ferma ogni altra condizione contrattuale, rimane stabilito che:

- a) l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- b) il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
- c) la Società non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze;
- d) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennità per essi percepita non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari sono divenuti inefficaci.

Art.8 - Massimo indennizzo

Le somme complessivamente assicurate rappresentano il massimo indennizzo che la Società potrà essere tenuta a pagare qualunque sia il numero e l'ammontare dei sinistri che colpissero nel corso

dell'annualità assicurativa, o del minore periodo per il quale è stato corrisposto il premio, la presente polizza per uno o più eventi previsti alla Sezione 3, fermi i limiti, per anno e per sinistro, previsti alla Sezione 6.

Art.9 - Franchigia e scoperto

In caso di sinistro la Società rimborserà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione per ogni sinistro dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6, restando tale importo sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

Art.10 - Pagamento dell'indennizzo

Il risarcimento viene pagato entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché siano trascorsi 30 giorni dalla data di denuncia del sinistro e non sia stata fatta opposizione.

Se il pagamento è impedito a norma di legge da un atto notificato alla Società in qualunque momento, oppure dal fatto che l'Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare validamente quietanza, a carico della Società non decorrono interessi a partire dalla data del fatto impeditivo.

La Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, l'importo dell'indennizzo dovuto presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicurato con l'annotazione dei vincoli dei quali è gravato.

Art.11- Recuperi

In caso di recupero di valori, arredamento, attrezzature e merci la cui perdita sia stata indennizzata a termini della presente polizza, l'importo recuperato, al netto delle spese sostenute a tale fine, sarà ripartito come segue:

- a) in primo luogo per rimborsare all'Assicurato quella parte di danno che, eccedendo l'ammontare dell'indennizzo corrisposto dalla Società, fosse rimasto a suo carico;
- b) in secondo luogo per ridurre il danno indennizzabile a termini di polizza oppure per rimborsare la Società per l'indennizzo dalla stessa corrisposto all'Assicurato;
- c) da ultimo per rimborsare l'Assicurato di quella parte di danno che, per effetto della franchigia o di altre detrazioni previste dalla Sezione 6 per lo specifico evento, fosse rimasto a suo carico.

Art.12 - Diritto di surrogazione

Fermo il disposto dell'art. 1916 del Codice Civile, l'Assicurato si obbliga, a richiesta della Società, a conferirle formale mandato ad agire verso i terzi anche prima del pagamento delle indennità.

SEZIONE 6	SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI
------------------	---

Art.1- Somme assicurate

Sezione ed articolo	Descrizione	Limite per sinistro	Limite per anno
Sezione 3 Articolo 2	Denari/valori in cassaforte Furto e Rapina	2.000,00	2.000,00
Sezione 3 Articolo 3°	Danni durante il trasporto valori	2.000,00	2.000,00
Sezione 3 Articolo 4	Contraffazione di valuta		
Sezione 3 Articolo 5	Danni agli stabilimenti ed al loro contenuto	12.500,00	12.500,00

Art. 2 – Franchigie e scoperti

Sezione ed articolo	Descrizione	Franchigia	Scoperto
Sezione 3 Articolo2	Perdita dei valori negli stabilimenti	NESSUNA	-----
Sezione 3 Articolo3a	Danni durante il trasporto valori		-----
Sezione 3 Articolo 4	Contraffazione di valuta		-----
Sezione 3 Articolo 5	Danni agli stabilimenti ed al loro contenuto, limitatamente ai danni subiti da materiale scientifico a bordo di veicoli al di fuori degli stabilimenti del Contraente	€ 250,00 (per sinistro) € 1.250,00 (per periodo assicurativo)	-----

Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Escolca

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO